

Prot. G.U. n. 20PCA
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 151 tra FIGHTERS SANVE / PREMIATA PALL. TREVIGIANA del 06.05.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che il pubblico della squadra di casa, Fighters Sanve, offendeva ripetutamente l'ufficiale di gara.

RITENUTO che la società Fighters Sanve sia da sanzionare per non essersi prontamente adoperata per placare la condotta del proprio pubblico e che ricorra la circostanza della reiterazione in quanto episodi analoghi sono già avvenuti (cfr. Prot. G.U. n.7PCA e Prot. G.U. n. 19PCA).

P.Q.M.

- Commina a carico della Società **Fighters Sanve** un'ammenda di € 60.

Treviso, lì 12.05.2026

il G.U.